



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF010

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	RACCOLTA OCCASIONALE DI PRODOTTI SELVATICI- REGIME DAL 2019
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. 692-698 L. N. 145/2018 – ART. 25-QUATER DPR 600/73
CIRCOLARE DEL	18/01/2019

Sintesi: la Finanziaria 2019 ha riformato il regime della raccolta di prodotti selvatici (non derivati del legno), uniformando il trattamento previsto per i raccoglitori di tartufo, prevedendo che dal 2019 per tali attività:

- cui viene esteso il regime di ritenuta secca (prima limitato ai raccoglitori di tartufo) sul corrispettivo
 - è applicabile la nuova (e più conveniente) imposta sostitutiva di €. 100 per periodo d'imposta, da versare in via anticipata entro il 16/02 di ciascun anno, se i proventi dell'anno precedente non eccedano €. 7.000
- In entrambi i casi è previsto l'esonero da indicazione del reddito in dichiarazione annuale.

La legge di bilancio 2019 (commi da 692 a 698) ha introdotto:

- una nuova **imposta sostitutiva** (dell'IRPEF e relative addizionali) di importo **forfettizzato**
- da **applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via "occasionale", delle attività:**
 - ✓ di **raccolta di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla **classe ATECO 02.30**
 - ✓ e di **raccolta di piante officinali spontanee** (art. 3 D.lgs. 75/2018).

Prodotti selvatici non legnosi: va fatto riferimento ai beni di cui alla classe ATECO 02.30 (la cui descrizione è generica, senza uno specifico riferimento a concetti propri della botanica):

funghi, tartufi
frutta in guscio (noci, castagne, ecc.); bacche (more; mirtili; lamponi; fragole di bosco; ecc.)
balata e altre gomme simili al caucciù; sughero; gommalacca; resine
balsami, crine vegetale, crine marino, muschi e licheni.

IL NUOVO REGIME SOSTITUTIVO

MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta sostitutiva:

- è **forfettizzata in € 100**
- va versata **entro il 16/02 dell'anno di riferimento** (è un versamento "anticipato")
- dai soggetti in possesso del **"titolo di raccolta"** per uno/più prodotti rilasciato dalla Regione o altri enti competenti (es: Comunità montane; enti gestori di parchi/Demanio regionale; Province).

Titolo di raccolta: si tratta di un titolo disciplinato dalla normativa secondaria (leggi Regionali, Regolamenti dei parchi nazionali, ecc.), in generale con validità temporanea. Peraltro ne risultano:

- sempre esclusi: i proprietari dei fondi (privati) su cui viene effettuata la raccolta
 - spesso esclusi: i soggetti residenti in determinati ambiti (territorio di un comune, di un parco nazionale, ecc).
- In tal caso non dovrebbe potersi applicare la disciplina in oggetto.

ATTIVITA' OCCASIONALE: ai soli fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:

- per natura occasionale dell'attività di raccolta di tali prodotti si intende quella in cui
- i **corrispettivi percepiti dalla vendita non siano superiori al limite annuo di € 7.000.**

Periodo di riferimento: la norma non chiarisce quali siano in corrispettivi di riferimento. In considerazione:

- del fatto che l'imposta va pagata in via anticipata (a febbraio per l'intera annualità)
- dell'analogia con il regime di esonero in agricoltura

è **probabile** vada fatto riferimento ai corrispettivi di vendita percepiti nell'anno precedente.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



Autoconsumo: dal pagamento sono **esclusi** coloro i quali effettuano la raccolta solo per finalità di **autoconsumo** (non esiste alcun corrispettivo, peraltro, nel caso di specie).

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI – L'ACQUIRENTE

Con riferimento alle operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, **un documento d'acquisto dal quale risulti:**

✓ la data di cessione	✓ natura e quantità del prodotto ceduto
✓ nome e cognome e codice fiscale del cedente	✓ nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito.
✓ codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva	



Soggetto acquirente: deve **includere** i dati relativi ai documenti di acquisto nello **spesometro**.

Non risulta chiaro come l'acquirente possa adempiere a tale adempimento, posta la sua soppressione dal 1/01/2019 ad opera della legge di bilancio 2018 (in quanto "superato" dalla fatturazione elettronica).

REGIME ALTERNATIVO

Il particolare regime impositivo previsto dall'art. 1 c. 109 L. 311/2004 (legge Finanziaria 2005):

- disposto per la cessione del tartufo
- viene **esteso alla cessione di tutti i prodotti selvatici** non legnosi/piante officinali spontanee.

FINO AL 31/12/2018	DAL 1/01/2019
109. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.	109. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

REGIME DEI RACCOGLITORI DI TARTUFI

Il regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2019:

- si pone quale alternativa (certamente conveniente) rispetto al regime applicabile per la cessione occasionale di tartufi di cui all'art. 1 c. 109 L. 311/2004
- essendo disposto che:
 - ai soggetti che **hanno versato l'imposta sostitutiva di € 100**
 - **non si applica la ritenuta di cui all'art. 25-quater Dpr 600/73**
 - con **riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.**



Regime alternativo L. 311/2004: l'art. 29 L.122/2016 (cd. "Legge europea 2016"), nel modificare l'art. 1 c. 109 L. 311/2004 (in precedenza l'acquirente emetteva autofattura con Iva indetraibile), ha introdotto l'applicazione di un regime particolare regime (del tutto analogo a quello dei "venditori porta a porta"):

- ✓ i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali (privi di partita IVA) per la cessione dei tartufi raccolti
- ✓ sono soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 23%** (primo scaglione di reddito Irpef)
- ✓ sull'ammontare pagato **ridotto del 22%** a titolo di **deduzione "forfetaria"** delle spese


Anche in questo caso si deve trattare di raccolte "occasionalì"; è probabile che, a tal fine, vada assunto il medesimo parametro di riferimento (€ 7.000 nell'anno precedente) introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

NOVITA': il regime citato, precedentemente riservato ai raccoglitori occasionali di tartufi di cui sopra:

- viene **esteso a tutti i raccoglitori occasionali**
 - di **prodotti selvatici non legnosi**
 - di **piante officinali spontanee**.



Prodotti legnosi

Rimangono esclusi dal nuovo regime sostitutivo la cessione di qualsiasi prodotto derivante dal legno, e cioè

- quelli che derivano da attività contemplate nei codici ATECO della classe 02 (silvicoltura in generale)
- diversi dalla sottoclasse 03 (prodotti non legnosi).

MODIFICHE AL DPR 633/72

In coerenza con le modifiche evidenziate:

- viene introdotto l'**art. 34-ter al DPR 633/72** per disciplinare il regime IVA applicabile alla vendita dei citati prodotti non legnosi derivanti dalla raccolta occasionale
- **estendendo il regime dei produttori agricoli esonerati** anche a tali soggetti.

Infatti, viene previsto che:

- i **raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee**, la cui raccolta è disciplinata dall'art. 3 del D.lgs. 75/2018,
- che nell'anno precedente hanno **realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000**
- **sono esonerati:**
 - ✓ dal **versamento dell'Iva**
 - ✓ e da tutti gli **obblighi documentali e contabili** (compresa la dichiarazione annuale Iva).



NEW - Art. 34-ter. – (Regime fiscale per raccoglitori occasionali)

1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

PRODUZIONE DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI – REGIME FORFETTARIO

Una ulteriore novità della legge di Bilancio 2019 (comma 699) prevede che i produttori agricoli:

- che gestiscono la **produzione dei prodotti selvatici non legnosi**
- **non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e nell'art. 3 del D.lgs. 75/2018** (elencati in precedenza)
- **se non ricadono tra gli agricoltori esonerati** (e, dunque, hanno **realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a € 7.000**; dovrebbero comunque essere compresi anche i soggetti il cui volume d'affari non è rappresentato per almeno 2/3 dei prodotti di cui alla Tab. A/I Dpr 633/72)
- **possono applicare il regime forfetario** (art. 1 c. da 54 a 75 L. 190/2014)

Redditi: ai fini delle imposte dirette, il reddito di tali soggetti:

- è **comunque determinato su base catastale** (secondo le disposizioni sul reddito agrario di cui all'art. 32 TUIR)
- **non in base alle percentuali di redditività proprie del regime forfetario** (art. 1 co. 64 L. 190/2014).

In sostanza, la peculiarità risulta costituita:

- ✓ dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se applicabile il regime start-up)
- ✓ dall'esclusione dall'Iva (non applicano il regime speciale proprio dell'agricoltura).



Nota: in realtà la disposizione delinea rispetto a quanto già si riteneva applicabile in precedenza; l'Agenzia delle entrate (CM 10/2016 p.to 2) aveva già chiarito che i produttori agricoli privi di un reddito di impresa (in quanto il cedente i limiti del citato art. 32 Tuir) potevano accedere al regime forfetario

In sostanza tale regime dovrebbe essere applicabile anche per i produttori agricoli non esonerati di prodotti selvatici non legnosi che risultano ricompresi nella classe ATECO 02.30 e nell'art. 3 del D.lgs. 75/2018 (si tratta dei soggetti che non possono applicare il regime sostitutivo visto in precedenza in quanto hanno un volume d'affari dell'anno precedente superiore a €. 7.000).

REGIMI APPLICABILI		PRODOTTI AGRICOLI NON LEGNOSI	
		Funghi/bacche e piante officinali	Altri prodotti non legnosi
VOLUME D'AFFARI DELL'ANNO PRECEDENTE	> 7.000	Regime forfetario (CM 10/2016)	Regime forfetario (Finanziaria 2019)
	< 7.000	Imposta sostitutiva (o ritenuta secca)	Regime agricolo di esonero

IVA SUI TARTUFI

Il comma 698 dispone le seguenti modifiche alla Tabella A, allegata al DPR 633/1972, relativa ai **beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta**:

- vengono inclusi **nell'elenco beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta i tartufi**, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto ministeriale;
- i **tartufi freschi o refrigerati** vengono inclusi tra i beni e servizi **soggetti all'aliquota del 5%**;
- rientrano tra i beni e servizi **soggetti all'aliquota del 10%**
 - ✓ i tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione,
 - ✓ ma non preparati per il consumo immediato.